REGOLAMENTO (CEE) N. 3025/74 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1974

che fissa per la campagna 1974/1975 i prezzi di riferimento delle arance dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di arance dolci, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle arance dolci raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al mese di giugno dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nei mesi di ottobre e novembre e nei mesi di maggio e giugno dell'anno successivo rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare prezzi di riferimento soltanto a partire dal 1° dicembre e fino al 30 aprile dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento per le arance sono fissati sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, prendendo in considerazione l'andamento medio dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà di arance dolci dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in tre gruppi;

considerando che la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa consiste nel fissare per ciascun gruppo un prezzo di riferimento di un importo unico per tutta la campagna;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo deve essere calcolata escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, è opportuno precisare le varietà importate dai paesi terzi i cui prezzi d'entrata devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per il gruppo I, per il gruppo II e per il gruppo III; che, inoltre, alcune varietà importate dai paesi terzi non sono direttamente comparabili, quanto alla loro valutazione commerciale, ai gruppi di varietà comunitarie; che è pertanto opportuno fissare, sulla base dei rispettivi valori commerciali, coefficienti da applicare, per il calcolo del prezzo d'entrata, ai corsi di tali varietà importate dai paesi terzi, allo scopo di renderli comparabili ai gruppi di varietà comunitarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1974/1975, i prezzi di riferimento delle arance dolci fresche (sottovoce 08.02 A I della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I, II e III dei prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio:

gruppo I: dal 1° dicembre al 31 marzo: 18,90,
gruppo II: dal 1° gennaio al 30 aprile 16,28,
gruppo III: dal 1° dicembre al 30 aprile: 9,03.

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 sono costituiti dalle varietà seguenti:

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

gruppo I : Moro e Tarocco,
gruppo II : Sanguinello,
gruppo III : Biondo comune.

3. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati :

a) per le varietà Moro e Tarocco, al prezzo fissato per il gruppo I ;

b) per le varietà Biondo comune (Blanca comuna, Blonde commune), Grano de Oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood oval (Doblefina, Double fine), Portugaise sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), le varietà del Surinam e la varietà Sanguina ordinaria, ad esclusione delle Navel sanguina (Double fine améliorée, Washington sanguina, Sanguina grande) e Maltaise sanguine, al prezzo fissato per il gruppo III ;

c) per le varietà diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) :

— durante il mese di dicembre, al prezzo fissato per il gruppo I,

— durante il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile, al prezzo fissato per il gruppo II.

4. Per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 3, si applica ai corsi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi, dopo detrazione dei dazi doganali, un coefficiente di :

— 0,76 per i prodotti di cui al paragrafo 3 b),

— 1,20 per i prodotti di cui al paragrafo 3 c), primo trattino,

— 1,00 per i prodotti di cui al paragrafo 3 c), secondo trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI